

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII

Sicurezza e Protezione Civile

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

*Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it*

Prot. nr. 15/P

OGGETTO: Riserva posteggi ai soli ciclomotori e motocicli a due ruote a Marina di Ragusa.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della necessità di adeguare la disciplina del traffico veicolare alle molteplici e attuali esigenze della circolazione a Marina di Ragusa, durante la stagione estiva, non solo per ragioni di de fluidificazione del transito veicolare, ma anche per motivi da ricollegare alla sicurezza stradale;

RILEVATO che, alla luce delle valutazioni effettuate negli anni precedenti, appare ragionevole implementare la riserva di posteggi ai ciclomotori e motocicli in varie zone della frazione balneare al fine di agevolare la mobilità delle predette categorie di veicoli tenendo conto, anche, che con successivo provvedimento sarà regolata la circolazione all'interno delle vie del centro e nello specifico:

- a) su via B. Brin (tratto via Vasco de Gama – Augusta) quando durante le ore serali, aumentando vistosamente la presenza di pedoni, per motivi di sicurezza sarà interdetto il transito;
- b) su piazza Malta quando durante le ore serali aumentando vistosamente la presenza di pedoni, per motivi di sicurezza, sarà interdetto il transito e vietata la sosta;
- c) sulla parte bassa di via Citelli quando non sarà possibile raggiungere gli stalli di sosta riservati ai ciclomotori e ai motocicli di via Del Tritone e di via Tribastone secondo il vigente senso unico di marcia;

RITENUTO opportuno disporre il presente provvedimento al fine di garantire la tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) ed il collegato Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTI l'art. 6 della legge n.127/97 e l'art. 2 della legge n.191/98 sulle competenze dei dirigenti in merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;

VISTI l'art.107 del D.Lgs. n. 267/00 e l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 80/98, i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali nell'ambito degli enti locali;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, che sebbene non materialmente trascritti fanno parte integrante e sostanziale del presente atto anche a fini motivazionali, **ogni anno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre** sarà riservata la sosta ai soli ciclomotori e motocicli a due ruote sulle seguenti strade:

- a) in via B.Brin, su ambo i lati del tratto via Vasco de Gama - via Augusta;
- b) sul lungomare A.Doria (lato mare) nel tratto interposto tra la corsia a scendere e quella a salire di piazza Malta (*con esclusione della fascia oraria di cui al punto b) in concomitanza del divieto di transito e sosta che verrà adottato con successivo provvedimento*);
- c) in via B. Brin, sul lato destro del tratto compreso tra l'antistante via De Amicis e la via Vasco de Gama (fino al posto riservato ai titolari di contrassegno per disabili);

- d) in via B.Brin, sul lato destro del tratto compreso tra la via Vasco de Gama e la via De Amicis (davanti delegazione comunale);
- e) in via Del Tritone, sul lato destro del tratto lungomare A.Doria – via Salgari;
- f) in via Tribastone, sul lato destro del tratto lungomare A.Doria per 35 mt. a salire in direzione di via Salgari;
- g) sul lungomare A.Doria (lato mare) dall'ingresso del circolo velico per mt. 70, in direzione di via Portovenere;
- h) sugli ultimi 20 mt. del lungomare A.Doria del tratto compreso tra la via Delle Ondine e la via Chioggia;
- i) sul largo Scalo Trapanese (lato adiacente al porto turistico);
- j) in via De Amicis, sul lato sinistro del tratto via Genova – via B.Brin;
- k) in via Pisa, sul lato destro fino al cancelletto e sulla parte sinistra del prospetto antistante al lungomare del tratto via Barletta – Lungomare Mediterraneo;
- l) in via Esperia, su ambo i lati del tratto via Barletta – Lungomare Mediterraneo;
- m) in via Del Quarnaro, sul lato destro del tratto via Barletta – Lungomare Mediterraneo;
- n) in piazza Malta sul retro del lato adiacente al monumento (*con esclusione della fascia oraria di cui al punto b) in concomitanza del divieto di transito e sosta che verrà adottato con successivo provvedimento*);
- o) in piazza Malta sul fronte e sulla destra (in direzione via Portovenere) dello spartitraffico posto tra le due corsie a scendere e a salire della stessa piazza (*con esclusione della fascia oraria di cui al punto b) in concomitanza del divieto di transito e sosta che verrà adottato con successivo provvedimento*);
- p) in via Caboto (entrambe le carreggiate finitime con lo spartitraffico alberato centrale) a scendere sul lato sinistro del tratto via Verne – via Salgari e a salire sul lato sinistro del tratto compreso tra la via Salgari e il civico 14, in direzione via Portovenere;
- q) in via G. Sortino, sul lato destro da d.f. al civico 64 a d.f. al civico 54 in direzione di via Spata;
- r) in via M.SS. di Portosalvo, sul lato destro e sinistro del tratto compreso tra la via Della Vittoria e la via Pozzallo;
- s) in via Genova sul lato destro, nel tratto compreso tra la via Vasco de Gama e la via De Amicis, prima degli stalli riservati alla Polizia Municipale;
- t) sulla piazza M.S. Portosalvo (lato di fronte alla chiesa) tratto finale compreso tra la via Pozzallo e la via Del Mare la sosta sarà riservata dal 1 gennaio al 31 dicembre.

DISPONE

All’Ufficio Traffico di provvedere alla collocazione della relativa segnaletica verticale, conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento ed in esecuzione all’art.6 c.4 lett. f) del vigente C.d.S. e di disporre il posizionamento delle eventuali e necessarie transenne mobili per le chiusure al transito nei punti di intersezione come sopra indicati.


AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del Codice della Strada e con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art.2 e seguenti Legge 6/12/1971 n.1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Dal Palazzo di Città, li 12 giugno 2020



*Il Comandante
Dr. Giuseppe Puglisi*